

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 63

19 novembre 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITA' PER IL 2016

Oggetto assembleare n. 1644

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Come noto con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, il Governo ha attuato la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009 e della riforma del c.d. "federalismo fiscale" prevista dalla legge n. 42 del 2009.

Il sopracitato decreto legislativo n. 118 del 2011- tra le novità introdotte - ha previsto, in particolare al paragrafo 7 dell'allegato 4/1 avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", che *"le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenete il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione (Omissis). La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente"*. Se da un lato sono stati definiti i limiti contenutistici della legge di stabilità, dall'altra nel sopracitato Allegato A/1 è formalizzata la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre *"modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR"*.

Con riferimento alla sequenza temporale con cui vengono adottati i diversi strumenti finanziari, dal citato Allegato risulta che la Nota di aggiornamento del documento economico finanziario regionale (DEFR) è presentata dalla Giunta regionale all'Assemblea Legislativa, al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (20 settembre di ogni anno) e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge regionale di bilancio. Di seguito, in un' unica sessione, sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità ed infine il progetto di legge di bilancio.

Alla luce delle novità introdotte dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche attuato dal Governo, la Giunta regionale ha ritenuto di dover presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge con cui sono disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali, affinché sia esaminata e discussa insieme ai progetti di legge regionale di stabilità per il 2016 e di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 e del Bilancio pluriennale 2016-2018, ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i citati provvedimenti finanziari.

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016” risulta composto di 17 articoli che di seguito si illustrano.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alla legge di stabilità regionale per il 2016. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico finanziaria regionale (DEFR), in collegamento con la legge regionale di stabilità per il 2016 e la legge di approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2016 e del Bilancio pluriennale 2016-2018

Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 richiedono un adeguamento delle disposizioni recate nella legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - piano regionale di coordinamento - attribuzione e delega di funzioni amministrative)relativamente ai finanziamenti per le opere portuali.

Le modifiche di cui al comma 1- che prevedono che sia la Giunta regionale con proprio atto a definire le modalità di trasmissione della documentazione riguardante le opere portuali ammesse a finanziamento - sono necessarie per consentire di omogeneizzare l'azione amministrativa rispetto alle novità normative contabili che richiedono di avere tempistiche di trasmissione della progettazione differenti rispetto a quanto previsto attualmente in legge al fine di consentire ai Comuni di poter approvare i progetti definitivi o esecutivi delle opere oggetto della programmazione dei finanziamenti e dei contributi nel rispetto di quanto imposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 ed inoltre vengono eliminati i riferimenti alle Province oggetto di recente riorganizzazione istituzionale.

L'abrogazione disposta nel comma 2 si rende necessaria poiché le modalità di utilizzazione dei fondi utilizzati per l'erogazione dei finanziamenti regionali sono disposte unicamente dalla legge regionale n. 29 del 1985.

Articolo 3 – Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

Si ritiene che il vincolo di destinazione così come disciplinato dalla legge regionale n. 28 del 1990 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) non sia più rispondente alle esigenze attuali e ai nuovi sviluppi normativi che hanno visto l'introduzione del Condhotel. Questa nuova formula prevede il concorso di privati in investimenti di riqualificazione il patrimonio ricettivo alberghiero, altrimenti irrealizzabili per il notevole sforzo

economico che tali investimenti richiedono e l'attuale difficoltoso accesso al credito da parte delle aziende. L'obiettivo della legge regionale è quello della conservazione del patrimonio ricettivo, ma anche quello di agevolare il recupero di edifici alberghieri inadeguati. In questo quadro, la sola ipotesi di rimozione del vincolo alberghiero - prevista dalla legge regionale n. 28 del 1990 - della non convenienza economica di gestione dell'azienda ricettiva è notevolmente riduttiva e non più calzante alle nuove esigenze e alle nuove tipologie ricettive. Nel caso del Condhotel, infatti, parte dell'azienda ricettiva viene svincolata ma rimane agganciata all'albergo stesso in modo da continuare ad esserne parte integrante e a contribuire alla sua valorizzazione. E' compito della Giunta regionale stabilire le modalità e i limiti dei casi di rimozione del vincolo.

Il comma 6 dell'articolo oggetto di modifica stabilisce che la Giunta regionale debba rilasciare un nulla osta alla rimozione del vincolo alberghiero nel caso in cui l'albergo abbia una capacità ricettiva uguale o superiore alle 40 camere. Anche in questo caso la norma non è più in linea con la normativa attuale. La competenza urbanistica ed edilizia è ormai completamente in capo ai Comuni e la norma in questione prevede un controllo di fatto inattuabile in quanto non basato su criteri oggettivi. Si è ritenuto quindi di eliminare tale controllo regionale.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

Il comma 1 prevede di apportare alcune modifiche legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale). Il comma 2 corregge un refuso contenuto all'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 37 del 1994. La modifica introdotta dal comma 3 dell'articolo in esame alla rubrica dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 1994 è giustificata dall'esigenza di rendere coerente la rubrica medesima con il testo dell'articolo 6 che è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 85 della legge regionale n. 13 del 2015 in materia di riordino istituzionale. Le modifiche introdotte con legge regionale 13 hanno comportato che la Regione possa concorrere finanziariamente alla realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai "Comuni o dalle Unioni di Comuni" e non invece dalle "città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni", come in precedenza disposto. Il comma 4 prevede la sostituzione della previsione della programmazione triennale con la programmazione pluriennale in coerenza con l'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 1994.

Articolo 5 – Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

Il sistema regionale dei Confidi operanti nel settore del commercio, sostenuto attraverso gli incentivi di cui alla legge regionale n. 41 del 1997 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva), è fondamentale per il sostegno e lo sviluppo del

settore. L'attività dei Confidi, in linea con quanto succede per tutto il sistema di agevolazione dell'accesso al credito, si sta evolvendo e in particolare si fa sempre più evidente la necessità per tali organismi di raggiungere economie di scala che consentano la riduzione dei costi di gestione. Questo obiettivo può essere perseguito anche consentendo a tali soggetti, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. Viene mantenuto, ovviamente, il vincolo dell'utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il Commercio per tale settore. Si procede, infine, ad un maggior dettaglio circa gli investimenti ammissibili, mediante la previsione di acquisizione, rinnovo e ampliamento degli impianti e degli arredi nonché ad un aggiustamento legato al regime di aiuto applicato "de minimis" che non prevede garanzie eccedenti l'80% del finanziamento concesso dagli Istituti di credito, eliminando la locuzione "in tutto" presente nel testo oggetto di modifica.

Articolo 6 – Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

Nell'ambito della riforma del sistema di governo regionale e locale in atto, la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 (Norme in materia di spettacolo), con l'articolo 56 ha disciplinato il riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e giovani, ponendo in capo alla Regione la programmazione e la pianificazione in materia di cultura, e spettacolo, nonché l'adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento. Lo stesso articolo 56, al comma 2, ha previsto che la Giunta regionale, nelle medesime materie, possa affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.

Il parallelo processo di riduzione delle piante organiche delle Province, disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, all'articolo 1, comma 421, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2015, pubblicato in G.U. n. 227 del 30 settembre 2015, così come i limiti al turn over per il personale degli enti locali disposti dalle norme statali per il contenimento della spesa pubblica, rendono tuttavia difficile un loro diretto intervento nella gestione dei programmi regionali di intervento in materia di spettacolo, come avvenuto sino ad oggi, in particolare mediante gli accordi di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 13 del 1999. E' dunque sorta la necessità, da parte della Regione Emilia-Romagna, di introdurre anche la concessione di contributi diretti agli operatori del settore tra le modalità di attuazione della legge regionale 5 luglio 1999 n. 13. Le modalità fino ad oggi previste, cioè accordi con enti locali e convenzioni con soggetti pubblici e privati, benché integrate dalla possibilità di stipulare convenzioni con enti locali per attività di istruttoria, di gestione e di controllo, non appaiono infatti sufficienti, per le ragioni poc'anzi espresse, ad esaurire la gamma di strumenti idonei a perseguire le molteplici

finalità, obiettivi e tipologie di intervento individuati dalla legge n. 13 del 1999 nel settore dello spettacolo.

L'articolo in esame, con la sostituzione degli articoli 5 e 7 della legge 5 luglio 1999, n. 13 in materia di spettacolo, ha quindi lo scopo di normare la concessione di contributi, oltre ad adeguare il testo normativo del 1999 a modifiche statutarie e legislative intervenute successivamente, quali la nuova denominazione del Consiglio regionale e della Conferenza delle Autonomie locali.

Inoltre, coerentemente con la normativa che disciplina la contribuzione in conto capitale e in conto interessi di altri settori, si ritiene opportuno demandare all'approvazione dei piani di intervento annuali la determinazione dell'intensità massima del contributo.

Articolo 7- Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000.

L'articolo in esame introduce modifiche formali agli articoli 5 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici e beni culturali)

Articolo 8 – Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

La modifica introdotta dall'articolo in esame all'articolo 10 della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) si rende necessaria perché il riferimento al "conferimento" di funzioni disposto ai sensi della legge n. 59 del 1997 è superato e sostituito dalle disposizioni che disciplinano il "riordino" delle funzioni attuato dalla recente legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni).

Articolo 9 – Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002.

Il sistema regionale dei Confidi operanti nel settore del turismo, sostenuto attraverso gli incentivi di cui alla legge regionale n. 40 del 2002 (Incentivi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica regionale), è fondamentale per il sostegno e lo sviluppo del settore. L'attività dei Confidi, in linea con quanto succede per tutto il sistema di agevolazione dell'accesso al credito, si sta evolvendo e in particolare si fa sempre più evidente la necessità per tali organismi di raggiungere economie di scala che consentano la riduzione dei costi di gestione. Tale obiettivo può essere perseguito anche consentendo a tali soggetti, attualmente vincolati ad operare esclusivamente nei settori del Turismo, Commercio e Servizi, di espandere la propria attività in altri settori produttivi, quali agricoltura, industria artigianato. E' questa la finalità della modifica introdotta dall'articolo in esame il quale prevede che possano far parte

dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia, operanti nel settore del turismo, anche operatori di altri settori produttivi. Viene mantenuto, ovviamente, per tale settore il vincolo dell'utilizzo delle risorse allocate nei fondi per il turismo.

Articolo 10 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

La modifica si rende opportuna al fine di adeguare ai mutati principi nazionali l'ordinamento regionale, con riferimento alle disposizioni speciali – articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2004 - che regolano l'attività del personale regionale iscritto agli ordini dei giornalisti che svolge funzioni di informazione, a cui il legislatore regionale ha riconosciuto un trattamento giuridico-economico del tutto speciale inquadrandolo nel Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (CNLG), relativamente al diritto a mantenere la differenza di retribuzione, tramite assegno riassorbibile dai futuri aumenti contrattuali per le voci fisse e continuative, in caso di successiva assegnazione a mansioni diverse da quelle di giornalista. La disposizione del comma 4, pur trovando fondamento nel principio del “divieto di reformatio in pejus del trattamento retributivo”, si pone attualmente in contrasto con il dettato del comma 458 dell'art. 1 della legge di stabilità del 2014. Il comma 458 dell'art. 1 L.147/2013 ha previsto la soppressione delle disposizioni – costituite dal comma 202 del DPR n. 3 del 1957 e dall'articolo 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993 - che prevedevano, in caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione dei dipendenti pubblici con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, l'attribuzione di un assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo (differenza veniva poi riassorbita a valere sui successivi incrementi retributivi dell'interessato). Le suddette disposizioni abrogano di fatto il “divieto di reformatio in pejus del trattamento retributivo” ossia il principio della intangibilità del maturato economico. A conferma di questo intendimento, il successivo comma 459 stabilisce che, in conseguenza di quanto disposto dal precedente comma 458 le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti economici e giuridici degli interessati a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata della presente legge.

Alla luce di questa inversione di orientamento, si rende pertanto opportuno discostarsi dal quel principio di divieto di reformatio in pejus - a cui la previsione regionale originaria era ispirata – che ormai anche a livello statale non è più perseguito. Va altresì rilevato che l'eliminazione del riconoscimento dell'assegno ad personam comporterà automaticamente un risparmio di spesa del personale.

Si ritiene infine di sopprimere anche il riferimento alla Tabella prevista al comma 1 (in quanto la stessa, definita dalla Giunta nel Testo Unico approvato con Delibera n. 772 del 2012, è utilizzabile in caso di primo inquadramento del personale regionale nel contratto di lavoro giornalistico e per la valutazione dei titoli nell'ambito di concorsi pubblici), e di sostituirlo con il riferimento alle

modalità adottate dalla Giunta in caso di assegnazione di detto personale ad altra funzione non giornalistica.

Articolo 11 – Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

Il comma 1 riporta la modifica dei commi 2 e 4 e l'inserimento del comma 2-bis e del comma 4-bis dell'articolo 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono finalizzati a consentire la necessaria flessibilità al sistema di controllo della conformità degli Attestati di Prestazione energetica, previsto al medesimo articolo 25-ter della legge, la cui conduzione è attribuita all'Organismo Regionale di Accreditamento. Con tali modifiche, si dispone che le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative previste in caso di difformità siano attribuite ai soggetti qualificati (ispettori) incaricati dall'Organismo di Accreditamento stesso, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa.

Tali disposizioni si fondano sul riconoscimento della possibilità che una norma di carattere settoriale di rango adeguato stabilisca modalità specifiche per la conduzione delle attività di accertamento.

Il comma 1 lettera e) riporta disposizioni di modifica del comma 7 dell'articolo 25-ter della legge, al fine di snellire le procedure amministrative di riscossione del contributo richiesto ai soggetti certificatori e destinato alla copertura delle spese per la realizzazione delle attività di verifica di conformità degli attestati. A tal fine, le nuove disposizioni stabiliscono che la riscossione venga effettuata direttamente dall'Organismo Regionale di Accreditamento, che utilizzerà tali risorse per la conduzione delle attività attribuite. Il controllo del loro corretto utilizzo compete alla Direzione Generale Attività Produttive, cui l'Organismo di Accreditamento è tenuto a rapportare, con cadenza semestrale, il dettaglio analitico dell'utilizzo delle risorse introitate.

Il comma 2 riporta modifiche all'articolo 25-sexies della legge regionale, contenente disposizioni relative al sistema di controllo degli impianti termici. Anche in questo caso, le modifiche introdotte sono finalizzate a consentire la necessaria flessibilità al sistema di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, la cui conduzione è attribuita ad esperti e organismi accreditati con le modalità specificate dall'apposito regolamento di cui all'articolo 25-quater, comma 2, lettera c). Con tali modifiche, si dispone che le funzioni di accertamento ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative previste in caso di difformità siano attribuite ai soggetti qualificati (ispettori) incaricati dalla Regione o dall'Organismo di accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa.

Il comma 3 riporta modifiche al comma 1 dell'articolo 25-quindecies della legge, prevedendo che alle sanzioni irrogate a seguito di controllo effettuato con esito di non conformità sugli Attestati di Prestazione energetica registrati nel sistema

regionale non viene applicata la possibilità di pagamento in misura ridotta. Ciò al fine di poter meglio graduare l'intensità della sanzione rispetto alla gravità della non conformità rilevata.

Sono poi apportate modifiche all'articolo 25-quindecies della legge. In particolare, si prevede la sostituzione del comma 2 disponendo di fatto l'introduzione della sanzione a carico dei soggetti che risultino inadempienti all'obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione nelle singole unità immobiliari in caso di impianti centralizzati di riscaldamento che ne siano ancora sprovvisti, nei tempi e con le modalità previste dalla Legge. Tale verifica, e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, è stata posta a capo della Regione dal D.Lgs. 102/2014, intervenuto successivamente alla emanazione della legge regionale n. 7 del 2014.

Articolo 12 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

Nell'ambito della riforma del sistema di governo regionale e locale in atto, la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13, con l'articolo 50, ha disciplinato il riordino delle funzioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro, ponendo in capo alla Regione la programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.

Con il successivo articolo 84, sostituendo il comma 4 e abrogando il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) si è di fatto disciplinata in capo alla Regione la programmazione e gestione delle risorse del fondo regionale disabili.

L'articolo in esame, introducendo i commi 4 bis) e 4 ter) all'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2015, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), ha lo scopo di definire le modalità e gli ambiti di azione che la Regione attuerà attraverso una programmazione annuale che dovrebbe vedere la luce entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 13 - Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

La modifica legislativa che l'articolo in esame introduce nella legge 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), attraverso l'inserimento nel testo normativo dell'articolo 8-bis, intende, con il comma 1, promuovere, concorrere e attuare direttamente iniziative e progetti volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

Il comma 2 prevede la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli Enti Locali, in forma singola o associata, per la

promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.

Il comma 3 prevede la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato il cui statuto o atto costitutivo preveda, anche alternativamente: la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo; la promozione e la valorizzazione della condizione femminile; la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.

Il comma 4 specifica che per accedere ai contributi regionali, le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 debbano essere iscritte nei registri regionali previsti rispettivamente dalle leggi regionali nn. 34 del 2002 e 12 del 2005.

Articolo 14 – Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 ed alla legge regionale n. 7 del 1998.

Al fine di mantenere esclusivamente in capo alla Regione le funzioni di rilevazione statistica del comparto alberghiero si propone la abrogazione dell'articolo 47, comma 3 lettera c) della legge regionale n. 13 del 2015. (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica). Entrambe le disposizioni oggetto di abrogazione avevano previsto le funzioni di rilevazione statistica in capo alle Province nell'ambito del sistema statistico regionale.

Articolo 15 – Disposizioni in materia di polizia provinciale.

A seguito della conversione del decreto legge n. 78 del 2015 nella legge n. 125 del 2015, l'articolo 5 recante "Misure in materia di polizia provinciale" dispone la possibilità di ricollocare le funzioni di polizia amministrativa locale ed il relativo personale dei corpi di polizia provinciale tramite le leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La Regione intende, pertanto, esercitare la propria potestà di disporre in merito all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale, nell'ambito del complessivo processo di riordino attuato attraverso la legge regionale n. 13 del 2015. Pertanto l'articolo in esame prevede:

- al primo comma, che il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimanga assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle province;
- al secondo comma, che le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue Agenzie strumentali, dalla

legge regionale n. 13 del 2015 siano esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle province sulla base di apposite convenzioni

Articolo 16 - Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000.

La modifica introdotta dall'articolo in esame è motivata dalla necessità di consentire, fin dall'avvio del prossimo esercizio finanziario 2016, l'assegnazione delle risorse regionali e statali in materia di servizi educativi per la prima infanzia a soggetti compatibili con la legge regionale n. 13 del 2015 - sulla riforma del sistema di governo regionale e locale - la quale ha espressamente previsto (art 65, c. 1) che "la Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014".

La nuova dicitura "Enti locali e loro forme associative" consente infatti di individuare nell'ambito di altri Enti locali, diversi dalla Province, gli assegnatari dei fondi.

La riforma complessiva della legge regionale n. 1 del 2000 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) è al momento oggetto di valutazione politica, all'esito della quale sarà possibile una revisione organica della materia.

Articolo 17 - Entrata in vigore

L'articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT.

PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO DI LEGGE

Titolo

“Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016”

Articolo 1

Finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR 2016) in collegamento con la legge regionale di stabilità per l'anno 2016.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 19 del 1976

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - piano regionale di coordinamento - attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono sostituiti dal seguente :

“ La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento”.

2. L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 1976 è abrogato.

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1990

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 28 (Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale con proprio atto può stabilire ulteriori casi di rimozione del vincolo alberghiero”.

2. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1998 è abrogato.

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 2 dell'articolo 1 la parola “indennità” è sostituita dalla parola “identità”.

3. La rubrica dell'articolo 6 “Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dalle città capoluogo e dalle forme associative dei Comuni” è

sostituita dalla seguente: *“Interventi a sostegno di iniziative culturali promosse dai Comuni o dalle Unioni di Comuni”*.

4. Nel comma 2 dell'articolo 4-bis, nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, nel comma 1 dell'articolo 7, nei commi 1 e 7 dell'articolo 9 la parola *“triennale”* è sostituita da *“pluriennale”*.

Articolo 5

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

1. Alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
“2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici”.
3. All'articolo 5:
 - a) Il testo della lettera e) del comma 1 è sostituito dal seguente:
“e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti da esercenti il commercio all'ingrosso o al dettaglio su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande o da altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, nonché di altri settori economici, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3;”
 - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lettera e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ai settori commercio, somministrazione di alimenti e bevande, servizi”.
4. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
*“1. Le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7 a favore delle imprese dei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi che, utilizzando finanziamenti assistiti in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che anche disgiuntamente prevedono:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisizione, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno”*.

Articolo 6
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1999

1. Alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 5
Programma regionale*

1. *L'Assemblea Legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di spettacolo dal vivo. La Giunta nella predisposizione della proposta tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico di cui all'articolo 6, dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalle associazioni di categoria.*
 2. *Il programma pluriennale in particolare prevede:*
 - a) *le finalità generali e le priorità tra le diverse tipologie di intervento;*
 - b) *gli obiettivi e i criteri per la definizione delle convenzioni e degli accordi;*
 - c) *gli indirizzi per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo dal vivo;*
 - d) *gli indirizzi per la valutazione degli interventi regionali e le modalità di attuazione degli interventi diretti di cui all'articolo 8;*
 - e) *gli obiettivi da perseguire e gli indirizzi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9.*
 3. *La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le quote di fondi da destinare ad interventi ovvero a contributi regionali, come previsto agli articoli 7, 8 e 9.”*
3. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 7
Convenzioni, accordi e contributi*

1. *La Regione, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del programma pluriennale, favorisce la realizzazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale, con le modalità di cui al presente articolo.*
2. *La Regione può stipulare convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie. Le convenzioni indicano:*
 - a) *le attività e i progetti da realizzare;*
 - b) *oneri a carico dei firmatari;*
 - c) *l'arco temporale e le modalità di attuazione.*
3. *La Regione può concludere accordi con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Gli accordi indicano:*
 - a) *le attività e i progetti da realizzare;*

- b) i soggetti attuatori;*
- c) la ripartizione delle spese tra gli enti sottoscrittori;*
- d) le modalità di attuazione, anche ricorrendo alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge n. 241 del 1990.*

4. *La Regione può concedere contributi a favore di soggetti pubblici e privati, che operano nel settore dello spettacolo dal vivo. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma triennale, approva le misure, i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi, le modalità di presentazione delle domande.”*

4. Il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
“2. I contributi di cui al comma 2 dell'articolo 4 possono essere concessi in conto capitale e in conto interessi in forma attualizzata”.

Articolo 7

Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2000

1. Nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) le parole “ Predispongono i piani annuali, presentando” sono sostituite da *“Presentano”*.
2. Nel comma 3 dell'articolo 7 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole *“ L' Assemblea legislativa regionale”*.

Articolo 8

Modifiche alla legge regionale n. 43 del 2001

1. Nel comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la locuzione *“dei conferimenti”* è sostituita dalla locuzione *“ del riordino”* ;
 - b) le parole *“ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)”* sono soppresse.

Articolo 9

Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale) è sostituito dal seguente:
“2. Dei Consorzi fidi e delle Cooperative di cui al comma 1 possono far parte anche operatori di altri settori produttivi”.

Articolo 10

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2004

1. Nel comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge

regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. primo provvedimento generale di variazione) le parole " secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali" sono sostituite dalle parole "*secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale*".

2. Le modifiche apportate dal comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge e sono fatti salvi i diritti acquisiti.

Articolo 11

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2004

1. All'articolo 25-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole "*ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1 lettera c): in tale ambito, ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 dell'articolo 25-quindecies, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).*";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

"2-bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'Organismo di Accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.";

c) nel comma 4 il testo della lettera d) è sostituito dal seguente "*d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2-bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'Organismo di Accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato II della Direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente Direzione Generale, e devono riportare:*

a) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;

b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento per la realizzazione del programma, ed i relativi costi;

c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale ed i relativi costi sostenuti.";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate

anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.”;

e) nel comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: *“I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel Programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.”.*

2. Nell'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole *“che svolgono in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984 ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 25-quindecies.”;*

b) dopo il comma 2 dell'art. 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è inserito il seguente comma:

“2-bis. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dalla Regione o dall'Organismo di accreditamento incaricato, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.”.

3. All'art. 25-quindecies della legge regionale n. 26 del 2004 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. I soggetti obbligati che non provvedono alla installazione dei sistemi di misurazione di cui all'art. 25-quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 16, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)”.

Articolo 12

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2005

1. All'articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono inseriti i seguenti commi:

“4 bis) Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità relative in particolare a erogazione di misure di politica attiva del lavoro, contributi e incentivi alle imprese per favorire l'inserimento, il reinserimento e la permanenza nei luoghi di lavoro nonché l'adattamento per abbattere barriere all'accesso, contributi a sostegno del lavoro autonomo e autoimprenditoria per

persone disabili, indennità di tirocinio, sostegno alle associazioni delle famiglie delle persone con disabilità e interventi per favorire la mobilità casa – lavoro.

4 ter) Il programma regionale determina inoltre:

a) le modalità per la concessione ed erogazione delle risorse del fondo regionale disabili;

b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi e assegnazioni ;

c) soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.”.

Articolo 13

Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2014

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 8-bis

Interventi regionali e a sostegno delle iniziative di enti locali, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato

- 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione Emilia-Romagna promuove, concorre ad attuare e attua direttamente manifestazioni, iniziative, progetti formativi, divulgativi e di approfondimento, studi e ricerche, volti alla promozione e al conseguimento delle pari opportunità e al contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*
- 2. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dagli Enti Locali, in forma singola o associata, per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni ed alla violenza di genere.*
- 3. La Regione Emilia-Romagna interviene mediante la concessione di contributi a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni proposte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato il cui statuto o atto costitutivo prevede, anche alternativamente:*
 - a) la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo;*
 - b) la promozione e la valorizzazione della condizione femminile;*
 - c) la prevenzione ed il contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista.*
- 4. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 devono essere iscritte rispettivamente nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 “norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo”) e nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione*

della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26").

5. *La Giunta Regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo."*

Articolo 14

Modifiche in materia di turismo alla legge regionale n. 13 del 2015 ed alla legge regionale n. 7 del 1998

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) è abrogata.
2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica) è abrogata.

Articolo 15

Disposizioni in materia di Polizia Provinciale

1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni di polizia provinciale rimane assegnato alla Città metropolitana di Bologna e alle province in relazione alle funzioni loro attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla legge regionale n. 13 del 2015.
2. Le funzioni di vigilanza già svolte dalla polizia provinciale e affidate alla Regione, nonché alle sue Agenzie strumentali, dalla legge regionale n. 13 del 2015 sono esercitate dal personale della Città metropolitana di Bologna e delle province sulla base di apposite convenzioni.

Articolo 16

Assegnazione dei fondi regionali di cui alla legge regionale n. 1 del 2000

1. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 65, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province Comuni e loro unioni), fino alla riforma organica della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), i fondi regionali di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 sono assegnati agli Enti locali e loro forme associative.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).